

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)**

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 126 *‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione’*

Secondo avviso pubblico collegato ai fenomeni sismici del 20 -29 maggio 2012 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 126 *"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione"*.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura e costituisce contestualmente secondo avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto in relazione ai danni subiti per effetto del sisma che ha interessato la regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, ed in particolare i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 8) approvata dalla Commissione europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 28 dicembre 2012;
- Titolo IV, Capo I, art. 20, lettera b), vi) del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, Allegato 2, par. 5.3.1.2.6;
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo;
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);
- D.M. 1 giugno 2012 in ordine alla sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia;
- D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con Legge n. 122/2012;
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con Legge n. 134/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".
- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

2. Obiettivi della Misura 126

La Misura mira a favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo a seguito del verificarsi di calamità naturali o e/o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, mediante il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico rappresentato dalle strutture produttive, dotazioni e scorte aziendali distrutte o danneggiate.

3. Beneficiari

Potranno beneficiare del presente avviso pubblico:

- 3.1. Imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.;
- 3.2. Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato I del Trattato

per le quali al momento della domanda risultino verificate le seguenti condizioni:

- abbiano il potenziale produttivo aziendale danneggiato dall'evento sismico nei comuni individuati ai sensi del punto 5;
- risultino iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

4. Condizioni di ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Gli interventi saranno attuati in conformità agli Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, come definiti al punto V.B.2.

Il presente avviso è volto a ripristinare il potenziale produttivo aziendale preesistente al momento dell'evento sismico che risulti danneggiato o distrutto per effetto dello stesso.

Sono eleggibili le spese per il ripristino sostenute successivamente alla data del 20 maggio 2012.

5. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile nell'ambito dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67 *septies* della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e

riportati nell'Allegato A) al presente avviso.

6. Entità degli aiuti

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato, relativo alle tipologie di investimento specificate al successivo punto 7. L'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale dell'80%.

Ciascuna impresa può presentare un'unica domanda, per la quale è fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 5.000.000 Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità o di rendicontazione, inferiore al valore minimo sopraindicato.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa.

Il contributo riconosciuto ai sensi della presente Misura è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico, erogabili ai sensi di norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché con eventuali indennizzi assicurativi fino alla concorrenza del limite del 100% rispetto alla spesa ammissibile, con espressa esclusione dei contributi previsti dai provvedimenti conseguenti ai D.L. n. 74/2012 e D.L. n. 95/2012.

A tal fine l'impresa è tenuta a fornire alla pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie a valutare la corretta quantificazione dell'aiuto e ad evitare il rischio di sovracompensazione.

Gli investimenti proposti nella domanda di aiuto di cui al presente avviso non potranno pertanto essere oggetto di ulteriore richiesta di finanziamento a valere sui provvedimenti conseguenti ai predetti D.L. n. 74/2012 e D.L. n. 95/2012.

7. Spese ammissibili

7.1. Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi. In caso di sostituzione dei beni danneggiati/distrutti, i nuovi beni dovranno possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata – es. potenza nel caso di trattrici, etc.) o eventualmente inferiori. Nel caso di ripristino le spese dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

Può essere altresì previsto l'acquisto di ricoveri temporanei (es. "hangar"), comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell'attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma.

Restano escluse dalla presente Misura le attrezzature di stalla fisse, nonché gli impianti specifici da installarsi nei ricoveri zootecnici (rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione, riscaldamento, mungitura), in quanto finanziabili con i

provvedimenti conseguenti ai D.L. n. 74/2012 e D.L. n. 95/2012 richiamati in premessa;

- 7.2. Ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte;
- 7.3. Ripristino di miglioramenti fondiari, quali ad es. pozzi, impianti irrigui fissi, sistemi di drenaggio, etc.;
- 7.4. Spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui al precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3 calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Nella percentuale ammessa possono rientrare anche le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. (CE) n. 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

8. Spese non ammissibili

Non risultano comunque ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura superiore al 10% e comunque che non siano state calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura;
- b) manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- c) costruzione, manutenzione straordinaria di fabbricati e relativi impianti;
- d) interventi relativi alle attività agrituristiche;
- e) investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- f) acquisto di materiale usato;
- g) investimenti non riconducibili al ripristino del potenziale produttivo aziendale esistente al momento dell'evento calamitoso.

9. Indennizzi assicurativi

Il richiedente il contributo si farà rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni la copia della polizza in essere al momento del sisma ed un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi: descrizione dell'evento che ha causato i danni, data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo, tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati, ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene, indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

La documentazione deve essere inserita nel fascicolo anagrafico aziendale elettronico ove disponibile al momento della domanda di contributo o trasmessa all'Ente competente non oltre il termine di presentazione delle domande.

Le modalità di integrazione del fascicolo aziendale sono disponibili al seguente indirizzo <http://www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Dopo-il-Terremoto/Fascicolo-Terremoto>

10. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente avviso ammontano ad Euro 75.026.059,78.

11. Strumenti e procedure di attuazione

11.1. Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA.

La competenza territoriale dell'Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione dell'intervento.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate a decorrere dal **22 gennaio 2013** e comunque entro il termine perentorio del **5 aprile 2013**; pertanto, nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici provinciali, le domande dovranno pervenire all'Ente competente entro e non oltre le ore 12.30 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse all'Ente competente in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

11.2. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- relazione tecnica da cui risulti la coerenza degli acquisti/interventi previsti, corrispondenti ai beni danneggiati/distrutti descritti dalla perizia giurata di cui al D.L. n. 74/2012, con indicazione anche degli interventi previsti su immobili a cui tali investimenti sono correlati;
- **NEL CASO DI ACQUISTI O RIPRISTINI EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:** fatture relative agli investimenti effettuati, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto disposto al successivo punto 11.7, lett. b) e, ove disponibili, dai preventivi in analogia a quanto previsto per il caso di acquisti/ripristini da effettuare;
- **NEL CASO DI ACQUISTI O RIPRISTINI DA EFFETTUARE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:** tre preventivi di spesa per l'acquisto o il ripristino di dotazioni e scorte e relativo quadro di raffronto. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi di raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione

sottoscritta da un tecnico qualificato, circa l'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di investimento, in un ambito territoriale economicamente sostenibile ovvero nel caso di acquisizioni di beni a completamento di forniture preesistenti;

- Nel caso di ripristino di miglioramenti fondiari: computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente prezzario regionale per le opere ed interventi in agricoltura;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- Ove ne ricorra il caso:
 - dichiarazione del progettista che l'intervento è soggetto a SCIA o a semplice comunicazione all'Amministrazione comunale competente;
 - dichiarazione del beneficiario che il permesso di costruire (o altre eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento) è stato ottenuto, con indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato e del relativo protocollo; qualora non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Al fine di consentire l'istruttoria, al momento di presentazione della domanda dovranno inoltre risultare debitamente inserite nel fascicolo anagrafico aziendale elettronico:

- la perizia giurata di cui al D.L. n. 74/2012, redatta in conformità a quanto stabilito al successivo punto 11.3 e relativa agli interventi oggetto del presente avviso;
- la documentazione di cui al precedente punto 9. "*Indennizzi assicurativi*", qualora ne ricorra il caso.

11.3. *Perizia giurata*

Le perizie giurate, redatte dai tecnici abilitati, devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica i beni immobili/ mobili strumentali/ scorte distrutte e/o danneggiate e la loro ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, la stima del costo relativo al ripristino o al riacquisto che determina la quantificazione del danno subito.

Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

Nel caso di beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno deve basarsi sul costo di sostituzione con altro bene, coerentemente a quanto già precisato al precedente punto 7.1.

Con riferimento alle scorte vive ed ai prodotti di scorta danneggiati o distrutti il

professionista incaricato dovrà:

- accertare la quantità dei beni in magazzino o la consistenza zootecnica al momento del sisma;
- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende il costo di sostituzione, secondo i criteri indicati al successivo punto 11.9 “*Congruità della spesa*”.

11.4. Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

L'Amministrazione provinciale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

Per la valutazione della congruità del valore degli investimenti proposti in assenza di preventivi sarà istituito dal Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie uno specifico nucleo tecnico di valutazione, presieduto da un collaboratore del Servizio Aiuti alle imprese e composto da 4 funzionari esperti della materia, segnalati dalle Amministrazioni provinciali maggiormente interessate.

A conclusione dell'attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il **14 giugno 2013** a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

11.5. Graduatoria e relativi criteri di priorità

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze

degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità, operanti in ordine decrescente e tra loro subordinati:

11.5.1. Interventi di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3, realizzati da imprese agricole e zootecniche di cui al precedente punto 3.1;

11.5.2. Interventi di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3 realizzati da imprese di trasformazione di cui al precedente punto 3.2.

Nell'ambito del criterio di cui al punto 11.5.1 opereranno nell'ordine i seguenti criteri di precedenza:

- azienda con giovane [almeno 1 titolare /contitolare (amministratore nel caso di società) di età inferiore a 40 anni al momento della domanda];
- maggiore entità della spesa ammissibile.

Nell'ambito dei criteri di cui al punto 11.5.2 opereranno i seguenti criteri di precedenza:

- impresa operante nel settore dei formaggi stagionati;
- n. addetti al 31-12-2011 (in ordine decrescente).

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro il **19 giugno 2013** e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

11.6. Tempistica di realizzazione degli interventi, eventuali proroghe e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

Qualora il progetto comprenda impianti da installare in strutture finanziate ai sensi dei provvedimenti conseguenti ai D.L. n. 74/2012 e D.L. n. 95/2012, il termine di realizzazione in ogni caso non potrà essere successivo al 30 giugno 2015, pena la decadenza dall'aiuto.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione degli interventi, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli stessi, allegando la documentazione meglio precisata al

successivo punto 11.7. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Amministrazione provinciale potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga almeno entro 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione degli interventi, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i 180 giorni successivi al termine originariamente fissato, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso i termini di presentazione della domanda di pagamento decorrono dalla nuova data di realizzazione degli interventi secondo le stesse tempistiche e modalità sopra definite per le domande senza istanza di proroga.

11.7. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Il beneficiario, terminati gli interventi previsti, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 11.6 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione degli investimenti, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale di realizzazione degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), ove non presentate contestualmente alla domanda di aiuto;
- c) ove ne ricorra il caso: dichiarazione sostitutiva a firma del beneficiario riportante gli estremi della domanda di SCIA presentata in Comune.

Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi degli interventi eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;

- che tutti gli investimenti siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati investimenti che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza tali da incidere sulla valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

In sede di verifica finale, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Amministrazione provinciale, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli investimenti realizzati, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

11.8. Varianti

E' ammessa un'unica richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. L'Ente provinciale potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione dell'intervento.

11.9. Congruità della spesa

I danni per il bestiame deceduto vanno computati sulla base dei bollettini ISMEA secondo le modalità attualmente applicate per gli abbattimenti sanitari di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218 e al DM 23 maggio 2003, integrati da ulteriore indennizzo spettante alle aziende per la distruzione di animali di elevato valore genetico (punti RANK). In tal caso per ogni capo distrutto di bovini di razza frisona italiana di alto valore genetico l'addizionale al valore medio di mercato degli animali iscritti ai libri genealogici riportati in ISMEA è calcolato come di seguito specificato:

al prezzo ISMEA (Rank= 50) dovrà essere sommato

- Vacche in lattazione = euro 42,00 (IVA esclusa) per ogni punto Rank da 51 a 99
- Vitelle, manze, manzette = euro 14,00 (IVA esclusa) per ogni punto Rank da 51 a 99

Relativamente ai prodotti di scorta si potrà fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o più in generale a listini ufficiali ove disponibili.

Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) non possono in ogni caso eccedere il valore del danno quale risultante dalla

perizia giurata di cui al D.L. 74/2012, fermo restando quanto già precisato al precedente punto 7.1 in ordine ai limiti di ammissibilità del ripristino.

Nel caso di acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; per gli acquisti effettuati in via d'urgenza prima della approvazione del presente bando, potrà essere accettato un numero di preventivi inferiore a tre unitamente alla dichiarazione del tecnico qualificato attestante la caratteristica d'urgenza e la congruità del prezzo.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

Resta fermo che le spese sostenute, anche nell'ipotesi di ricorso a manodopera aziendale volontaria, dovranno comunque essere superiori al contributo pubblico.

11.10. *Anticipi*

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, fino al 50% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Amministrazione cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

12. Vincoli di destinazione

I beni acquistati relativamente ai quali sono state sostenute spese oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005;

limitatamente agli investimenti di cui al precedente punto 7.3 tale vincolo di destinazione è di durata decennale.

13. Controlli

Le Amministrazioni competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Prima dell'adozione degli atti di concessione saranno effettuati dalle Amministrazioni provinciali i controlli afferenti i requisiti di ammissibilità/priorità e le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nella documentazione a supporto, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 par. 2.

Tutti i controlli sulle domande di pagamento verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

In particolare i soggetti delegati da AGREA, effettueranno, prima dell'autorizzazione al pagamento, i seguenti controlli:

- a) Controlli "amministrativi" su tutte le domande di pagamento, conformemente a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 par.3, 4, 5, 6;
- b) Controlli "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Dopo l'esecuzione del pagamento e per tutta la durata del periodo vincolativo, i soggetti delegati da AGREA effettueranno

- c) Controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti, secondo quanto prescritto dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Per quanto attiene al rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 58, comma 3, e dall'allegato VI par. 2.2 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cui fattispecie sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010, i controlli saranno effettuati come indicato nelle procedure di AGREA.

In caso di esito non positivo dei controlli si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima vigenti per la Misura 121 - limitatamente al rispetto del vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo - nonché dalla citata deliberazione n. 1077/2010 per la violazione degli obblighi informativi.

14. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 15/1997;

- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere/acquisti difformi da quelle autorizzati;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente avviso e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

15. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio –Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara	
Argenta	Mirabello
Bondeno	Poggio Renatico
Cento	Sant'Agostino
Ferrara	Vigarano Mainarda